

Del 09/12/2011

DIRETTORE CENTRALE

(S) PROT. SEGRETERIA GEN

09/12/2011

Del 09/12/2011

DIRETTORE CENTRALE

(S) PROT. DC MOBILITÀ, T

09/12/2011

Mil



Atti del Comune

Direzione Centrale Mobilità Trasporti Ambiente

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE

PG 881006/2011

Protocollo

Del 09/12/2011

DIRETTORE CENTRALE

A20: ORD.SIND. 113/2011

Milano, 9 dicembre 2011

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI MILANO: CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE E MODIFICA DELL'ORDINANZA SINDACALE N° 111/2011 DEL 6 DICEMBRE 2011.

IL SINDACO

Considerato che in data 6 dicembre è stata emanata l'ordinanza n. 111/2001 con la quale sono state assunte ulteriori misure emergenziali con l'obiettivo di contribuire ad abbassare le soglie di criticità relative alle condizioni di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10;

Considerato che è stato rilevato un errore materiale al punto 2 relativo alla data di vigenza del provvedimento, che si intende correggere col presente atto;

Ritenuto inoltre necessario equiparare, nelle deroghe di cui all'allegato 2, i veicoli adibiti a pubblico servizio in materia di telecomunicazioni, agli altri veicoli adibiti a pubblico servizio;

Viste le ordinanze sindacali n° 94/2011 del 18 ottobre 2011 e n° 111/2011 del 6 dicembre 2011;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992 n° 285 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.";

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano;

DISPONE CHE

- all'Ordinanza Sindacale n° 111/2011 del 6 dicembre 2011 sia apportata la seguente correzione di errore materiale:



1. al punto 2, dopo le parole “**8 dicembre 2011 e da**”, sostituire il numero “**10**” con il numero “**11**”. Il punto 2 risulta, pertanto, il seguente:

“Per i giorni 7 e 8 dicembre 2011 e dall’11 al 23 dicembre 2011, l’entrata in vigore del divieto di circolazione dalle ore 10:00 alle ore 18:00 da lunedì a domenica ai veicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari al limite fissato per lo standard Euro 4, fatte salve le eccezioni di cui all’allegato 1)”

Pertanto per la giornata del 10 dicembre è vigente il divieto di circolazione per tutti i veicoli da intendersi comprensivi di motocicli e ciclomotori dalle ore 10.00 alle ore 18.00, fatte salve le eccezioni di cui all’allegato 2) dell’ordinanza sindacale 111/2011, mentre a partire dall’11 dicembre, fino al 23 dicembre è vigente il divieto di circolazione dalle ore 10:00 alle ore 18:00 da lunedì a domenica ai veicoli diesel Euro 3.

2. il punto 2 lettera e) dell’allegato 2, relativo alle tipologie o categorie di veicoli che possono circolare in deroga al divieto di circolazione di cui al punto 3 dell’Ordinanza n. 111 del 6 dicembre 2011, sia così sostituito:

“operativi di Enti, Società, Aziende esercenti pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale e raccolta rifiuti;”

Conseguentemente i veicoli alimentati a benzina euro 2 e successivi, o alimentati a gasolio euro 3 e successivi esercenti pubblico servizio in materia di telecomunicazioni possono circolare.

Con la presente ordinanza

SI DISPONE ALTRESÌ CHE

tutte le misure adottate con le ordinanze sindacali n. 94/2011 e n.111/2011 saranno sospese dal giorno successivo all’asestamento dei valori sotto soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM10 rilevati da ARPA Lombardia per tre giorni consecutivi.

Pertanto decorsi tre giorni consecutivi di valori di concentrazioni giornaliera di PM10 sotto soglia sono sospesi tutti i divieti previsti dalle misure emergenziali adottate. Il verificarsi di tale condizione sarà resa nota sul sito web del Comune di Milano.



PRECISA CHE

- è stata data informativa al Prefetto;
- la presente ordinanza verrà inviata all'Amministrazione Provinciale di Milano e sarà trasmessa ai mezzi di comunicazione sociale affinché ne sia data la massima diffusione.

AVVERTE CHE

- restano in vigore le disposizioni di cui al punto 2 dell'ordinanza sindacale n° 94/2011 del 18 ottobre 2011, ivi comprese, le relative sanzioni, nonché l'ordinanza sindacale n.111 del 6 dicembre 2011, così come sopra modificata. Pertanto, l'inosservanza delle misure di cui alla presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 6 e 7, comma 13 bis del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 155 ad Euro 624;
- i veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di Milano, la cui violazione sarà sanzionata ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

AVVISA INFINE CHE

la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs. n° 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.


IL SINDACO